**CONVENZIONE**

***per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell’ambito dei percorsi abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, presso le Istituzioni scolastiche, da parte degli studenti iscritti ai Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso l'Università di Napoli Federico II, in qualità di Istituzione capofila del CIFI, Centro Interuniversitario per la Formazione degli Insegnanti, sulle classi di concorso gestite dall’Università degli Studi del Sannio,***

**TRA**

**L’Università degli Studi del Sannio**, con sede legale in Piazza Guerrazzi n°1, 82100, Benevento, CF/P.IVA: 01114010620, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, tel. 0824 -305402, nella persona del Rettore **Prof**. **Gerardo Canfora**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03.08.1963, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante;

E

**L’ Istituto scolastico**, (codice meccanografico …………………………………………….. ) ………………………………………………………………………………………………………

(C.F./P.IVA ………………………………………), PEC ……………………………………

nella persona del Dirigente scolastico Prof/Prof.ssa : ………………….…………………………………………………………………………………..

nato/a a ………………………………………………………………… il …………….……… ,

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico con sede legale in (Città) …..……………………………..………via …………….......................... n. civico ………….;

**VISTO** il DPCM 4 agosto 2023, con cui è stato definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 e dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n.59 del 2017 ed in particolare l’art.10 che declina le funzioni dei tutor dei tirocinanti;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dall’art. 11 del suddetto DPCM, con riferimento alla competenza dell’USR nel predisporre l’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio e all’applicazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 delle disposizioni indicate dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012;

**RICHIAMATO** il D.R. n°4417 del 7 novembre 2023 con il quale è istituito e attivato il Centro interateneo per la Formazione degli insegnanti, in collaborazione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e con l'Università degli Studi di Napoli Federico II°, con istituzione di quest’ultima capofila;

**VISTI** gli elenchi delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie, accreditate per lo svolgimento del tirocinio diretto per l’a.s.2024/2025 emanati con Decreto Direttoriale dell’ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 19.08.2024;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Soggetti e finalità**

1. L'Istituto scolastico firmatario della presente convenzione è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al Corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, presso il CIFI, *Centro Interuniversitario per la Formazione degli Insegnanti****,*** sulle classi di concorso gestite dall’Università degli Studi del Sannio.

2. L’Istituto scolastico ed il CIFI, attraverso l’Università degli Studi del Sannio, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dal DPCM 4 agosto 2023 per qualificare la funzione del docente e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

**Art. 2 Termini generali della convenzione**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

**Art. 3 Attività di tirocinio**

1. L'attività di tirocinio per il monte ore previsto dalla normativa vigente comprende, nella misura massima di 180 ore di **Tirocinio diretto:**

- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi;

- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;

- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti della scuola, denominati tutor dei tirocinanti.

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell’Istituto (tutor), ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato nell’Istituto durante l’attività di tirocinio.

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dal CIFI ovvero dall’Istituto scolastico. Le progettazioni sono coerenti con le finalità di cui al DPCM 4 agosto 2023, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

**Art.4 Ruolo dell’Istituto scolastico**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i coordinatori didattici e i dirigenti scolastici preposti alle scuole designano i tutor dei tirocinanti, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

**Art.5 Compiti dell'Università**

1. Il CIFI, sulle classi di concorso UniSannio si impegna a:

- condividere con l’Istituto scolastico un progetto di tirocinio;

- coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti previsti dal DPCM 4 agosto 2024.

**Art.6 Rapporto fra l’Università degli Studi del Sannio e l’Istituto scolastico**

1. Il rapporto fra l’Università degli Studi del Sannio e l’Istituto scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

**Art.7 Compiti dei tutor dei tirocinanti**

1. Per Tutor dei tirocinanti si intendono i docenti singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività nella scuola, in accordo e collaborazione con i Tutor coordinatori.

Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti accoglienti.

2. Il Tutor dei tirocinanti è responsabile della raccolta delle firme di presenza del tirocinante per quanto riguarda il tirocinio diretto oltre che dell’intera attività del tirocinante nella scuola.

3. Il Tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato dalla Scuola sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni.

Al Tutor Coordinatore di tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte del CIFI attestante l’attività prestata. Al Tutor di tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte del Dirigente scolastico attestante l’attività prestata.

L’individuazione delle classi è affidata al Dirigente scolastico dell’Istituto sede di tirocinio.

**Art.8 Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i Tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Istituto scolastico si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) sull'Istituto scolastico ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

**Art. 9 Copertura assicurativa**

1. Relativamente al periodo di tirocinio, l’Università degli Studi del Sannio si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile ed agli infortuni, assumendosi pertanto la responsabilità, limitatamente all’attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all’interno degli Istituti scolastici ed all’esterno degli stessi durante le visite d’istruzione per le quali è stata data autorizzazione. Non è prevista copertura assicurativa per il tragitto.

**Art. 10 Trattamento dei dati, durata della Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali**

1. L’Istituto scolastico e il CIFI si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm. ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e che saranno attuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR. Le Parti, nell’ambito del trattamento dei dati personali relativi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l’espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del GDPR, ”si impegnano ad assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

2. La presente Convenzione ha la durata di DUE anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC indirizzata a: amministrazione@cert.unisannio.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

3. L’imposta di bollo è di euro 32,00 a carico dell’Università poiché gli Istituti scolastici sono Enti dell’Amministrazione dello Stato, così come disposto all’art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n. 642/1972; e pertanto l’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dall’Università, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972.

**Art. 11 Norme transitorie e finali**

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

**Art. 12 Firma Digitale**

La Convenzione è redatta in un file in formato PDF/A sul quale verranno apposte unicamente la Firma elettronica (procedura obbligatoria per le pubbliche amministrazioni) in formato Pades da parte di entrambi i soggetti stipulanti.

Benevento, (data della firma digitale)

Università degli Studi del Sannio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Rettore Prof. Gerardo Canfora

 Per l’Istituzione scolastica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Dirigente scolastico